



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 09/04/2020

Prot. 0002417

**Oggetto:** D.L. 18/2020\_ Implementazione applicativo Durc on line e istruzioni su rateazione debiti contributivi

Con Circolare n. 37 del 12.3.2020, l'Inps ha fornito indicazioni sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta nel d.l. n. 9/2020, segnalando, tra l'altro, che la sospensione riguarda anche le rate previste nei piani di ammortamento, in caso di rateazioni già concesse o in corso di definizione. Dunque, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate con scadenza di versamento rientrante nel periodo temporale della sospensione.

### **Gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa**

Con Messaggio n. 1374 del 25.3.2020, l'Inps ha poi chiarito che le disposizioni sulla rateazione riguardano anche la sospensione dei pagamenti prevista nel d.l. n.18/2020, (Decreto Cura Italia) precisando che qualora la sospensione sia riferita alla prima delle rate accordate (cd. rata contante), il piano di ammortamento rimarrà nello stato "emesso" fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate interessate dalla sospensione e che l'assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Durante il periodo di sospensione, la domanda di rateazione dovrà avere ad oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda.

Per l'adozione della revoca, in caso di mancato pagamento di due rate del piano di ammortamento o della contribuzione corrente, le Strutture territoriali verificheranno che l'omesso pagamento non sia dovuto alle sospensioni disposte con il d.l. n.9/2020 e con il d.l. n.18/2020.

### **Gestione verifica regolarità contributiva**

L'Istituto ha poi specificato che il **Durc** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) **in scadenza tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020** è ricompreso tra i documenti per i quali il Decreto Cura Italia ha disposto la **proroga della validità al 15.6.2020**.

A tal proposito, d'intesa con l'Inail, sono state fornite le seguenti indicazioni operative:

- risulta possibile richiedere il Durc, mediante la funzione di <richiesta regolarità>, se non si è in possesso materialmente del Documento, in caso di notifica di formazione dell'esito positivo o non ne sia stata fatta già domanda;



- non risulta necessario effettuare la richiesta di un nuovo Durc, e dunque si può ritenere valido fino al 15.6.2020 il documento di cui si dispone, in caso di soggetti ai quali sia stata comunicata la formazione dell'esito o di soggetti in possesso di "Durc on line" con termine di validità compreso tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020.

L'Inps ha inoltre chiarito, con Messaggio n. 1546 dell'8.4.2020, che in caso di "Durc On Line", con <Scadenza validità> compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, l'interessato potrà utilizzarlo anche a fronte di una o più attestazioni di irregolarità "Verifica regolarità contributiva" emesse tra il 31.1.2020 e il 16.3.2020 compreso (giorno antecedente all'entrata in vigore del DL. n. 18/2020).

Con il predetto Messaggio, l'Istituto ha poi segnalato l'implementazione di una nuova procedura attraverso la quale è possibile prelevare, accedendo alla **funzione <Consultazione>**, **sia i Documenti Durc On Line in corso di validità** definiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), **sia quelli con scadenza nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020** per i quali è differita la validità fino al 15.6.2020.

L'Istituto ha infine chiarito che, qualora nella funzione <Consultazione> sia già presente un Documento Durc On Line, le nuove richieste saranno annullate in automatico dal sistema.

Per ulteriori dettagli e maggiori approfondimenti, si rinvia al Messaggio n.1546 dell'8.4.2020 e al Messaggio n.1374 del 25.3.2020.

Il Responsabile  
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Messaggio n.1546 dell'8.4.2020](#)

[Messaggio n.1374 del 25.3.2020](#)

Com. n. 33, prot. 0002207, del 13.3.2020